

TORNATA DEL 18 MARZO 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Omaggi* — *Congedo* — *Relazione sul progetto di legge dichiarato d'urgenza per l'autorizzazione del trasporto al bilancio del 1869 della somma non spesa per la trasformazione delle armi portatili e per un analogo credito suppletivo* — *Approvazione dell'articolo unico* — *Relazione sul progetto di legge per la proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia* — *Discussione del progetto* — *Dichiarazione del Senatore De Luca* — *Seguito della relazione di petizioni* — *Schiarimenti e proposta del Senatore Conforti circa la petizione 4037 cui risponde il Relatore* — *Osservazioni del Senatore Lanzilli a sostegno delle conclusioni della Commissione* — *Nuove osservazioni del Relatore e dei Senatori Conforti e Lanzilli* — *Avvertenze del Senatore Lauzi* — *Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Considerazioni del Senatore Cadorna* — *Parole del Senatore Conforti per un fatto personale cui risponde il Senatore Cadorna* — *Relazione della proposta Conforti e approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice* — *Seguito della relazione di petizioni* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Squittinio segreto sul complesso delle due leggi dianzi discusse.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro della Guerra, più tardi intervengono anche i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario Chiesi*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore Generale della Banca Nazionale del Regno d'Italia di dodici esemplari del *Rendiconto delle operazioni fatte da essa Banca durante l'esercizio 1868*.

Il Consiglio di perfezionamento annesso al R. Istituto Tecnico di Palermo, del fasc. IV, del vol. IV del *Giornale di scienze naturali ed economiche, pubblicato per cura del Consiglio medesimo*.

Il Deputato *Mariano D'Ayala* di un suo libro per titolo: *Vite degli Italiani benemeriti della libertà e della patria*.

Il Senatore *Venini* domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Ieri avevo annunciato all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge del Codice penale militare marittimo; ma il signor Ministro della Marina m'invia un suo biglietto col quale dichiara che non può intervenire quest'oggi perchè trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione del bilancio della marina. Si era inteso che io sostituisce il signor Ministro di Grazia e Giustizia, trattandosi per la maggior parte di questioni giuridiche; ma anche egli è trattenuto alla Camera Elettiva, e non può allontanarsi almeno per ora, per ragione di una interpellanza di qualche rilievo.

Ora, nel frattempo che attendiamo il signor Ministro di Grazia e Giustizia, che ho invitato ad intervenire subito dopo la interpellanza, tratteremo altre questioni.

Siccome vi erano leggi che furono dichiarate urgentissime dal signor Ministro della Guerra e da quello delle Finanze, gli Uffici si sono riuniti, hanno nominati i loro Relatori e preparate le Relazioni. Se il Senato lo permette, come si fa nei casi di massima urgenza, li inviterò a leggere le loro Relazioni, e su queste si procederà alla discussione dei due progetti di legge.

Quindi se il Senato intende seguire questo sistema che è ammesso anche dal Regolamento, abbia la bontà di pronunciarsi.

Coloro che lo ammettono, sono pregati a sorgere.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTO AL BILANCIO 1869 DELLA SOMMA NON SPESA PER LA TRASFORMAZIONE DI ARMI PORTATILI E PER UN ANALOGO CREDITO SUPPLETIVO.

Dunque invito il signor Senatore *Cittadella* a leggere la sua Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione del trasporto al bilancio 1869 della somma non spesa per la trasformazione di armi portatili e per un analogo credito suppletivo.

Senatore Cittadella Andrea, Relatore.

Signori,

Tre sono le domande del Ministro nella proposta legge:

1. Il trasferimento nel bilancio 1869 di un avanzo della somma fissata nel bilancio 1868 per la trasformazione di armi portatili, e non tutta spesa nel lavoro non ancora compiuto. Tale traslazione da un

conto all'altro è necessaria conseguenza delle leggi 28 luglio e 28 dicembre 1867.

2^a Un'aggiunta di L. 2,000,000 (due milioni) a compiere cotesta trasformazione, prescritta dalle dette leggi, in 450,000 armi. Che non bastino gli otto milioni, già assegnati, e ne abbisognino altri due, lo prova il Ministro nella sua proposta con ragioni chiarissime, confermate dalla deliberazione della Camera elettiva.

3^a La riduzione di altri 75,000 fucili, ora ingombro de' magazzini di artiglieria; ma che diverrebbero utili se riformati pur dessi a retrocarica. Il costo del lavoro fu calcolato in L. 1,912,500 (un milione novecento dodici mila cinquecento). La Camera dei Deputati acconsentì alla giovevole spesa.

L'Ufficio Centrale propone al Senato l'approvazione del progetto di legge.

Presidente. Do lettura dell'articolo unico.

« È autorizzato il trasporto ad apposito capitolo col N. 42 del bilancio della guerra pel 1869 delle somme rimaste non spese al 31 dicembre 1868 sull'assegno straordinario, autorizzato colle leggi 28 luglio e 28 dicembre 1867, N. 3821 e 4141, per la *trasformazione di armi portatili*; e per lo stesso oggetto è autorizzata una maggiore spesa di L. 3,912,500 da considerarsi per gli effetti della sua erogazione in linea amministrativa come spesa progressiva insino al finale suo compimento; e da iscriversi per la concorrente di L. 3,275,000 al capitolo 42 del bilancio 1869, e per L. 637,500 nel bilancio 1870 del Ministero della Guerra. »

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, essendo questa legge d'un solo articolo, si rimanda alla votazione per squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DELLA FRANCHIGIA DELLA FIERA DI SINIGAGLIA.

È pregato il signor Senatore Carradori a riferire sulla legge di proroga della franchigia della fiera di Sinigaglia.

Senatore Carradori, Relatore.

Signori Senatori.

È questione d'equità quella che si sottomette alla vostra illuminata determinazione.

La città di Sinigaglia godeva da tempo lunghissimo d'una fiera franca annua di giorni venti.

Con la legge 28 dicembre 1867 n. 4135, questo privilegio venne soppresso, come venne soppresso il porto franco d'Ancona. Una proroga a tutto l'agosto venturo venne accordata per il porto franco d'Ancona: pari vantaggio deve essere accordato anche alla città di Sinigaglia, la quale reclama le stesse facilitazioni. Per queste ragioni ho l'onore di proporre l'adozione di questa legge a nome dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo il testo del progetto di legge.

« Art. unico. La cessazione della fiera franca di Sinigaglia è prorogata al giorno 8 agosto 1869. »

È aperta la discussione generale.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Posso assicurare il Senato, che per il tempo fissato, i magazzini che ora sono in costruzione in Sinigaglia saranno compiuti, e quindi dovrà cessare il privilegio della fiera franca di Sinigaglia.

Quest'assicurazione posso fare al Senato come Prefetto d'Ancona.

Presidente. Se nessuno altro chiede la parola, anche questo progetto di legge constando di un articolo unico, è rimandato allo squittinio segreto.

I due squittinii si faranno fra poco e per ora non essendo ancora il Senato in numero, si continuerà la Relazione delle petizioni.

È invitato l'onor. Relatore a prendere posto al banco delle Commissioni e a riferire sulle petizioni.

Senatore Chiesi, Relatore. L'ultima petizione sulla quale ebbi l'onore di riferire fu quella sotto il N. 4024 relativa a parecchi Segretari dei vari Comuni della provincia di Firenze, che facevano istanza perchè fosse migliorata la loro condizione.

Verrebbe ora la petizione N. 4028. *Il Consiglio Comunale di Sant'Eufemio fa istanza perchè nella nuova circoscrizione giudiziaria venga stabilita in quel Comune la sede della Pretura.*

Come vede il Senato, questa è una questione molto complessa, la quale si lega coll'ordinamento giudiziario, e colla nuova circoscrizione giudiziaria. Siccome è molto probabile che la questione sia portata davanti al Parlamento, così la Commissione vi proporrebbe, che questa petizione fosse inviata agli Archivi per essere presa in considerazione qualunque volta sia discusso avanti al Senato un progetto di nuova circoscrizione giudiziaria.

Presidente. Chi approva la proposta fatta dalla Commissione di rimandare agli Archivi questa petizione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

Senatore Chiesi, Relatore. N. 4037. *Vincenzo Como, già segnalatore telegrafico, domanda che il Senato voglia interporre i suoi uffici presso il Ministero dei Lavori Pubblici onde gli venga rilasciato un Decreto di collocamento a riposo, che gli attribuisca il diritto ad ottenere una congrua pensione per servizi prestati allo Stato nell'accennata sua qualità.*

Questo Vincenzo Como, ricorrente, è un impiegato che fu dispensato dal servizio.

Per lo stesso titolo furono dispensati altri due impiegati, credo della stessa categoria. Uno di questi impiegati dispensati dal servizio col Como ricorse alla Corte dei Conti per ottenere la liquidazione della sua pensione.

La Corte dei Conti rispose, che non poteva aderire

alla sua domanda; perchè gli mancava il Decreto di collocamento a riposo, il qual Decreto è la base all'appoggio della quale la Corte dei Conti liquidò la pensione. Quest'impiegato dispensato dal servizio ricorse allora al Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere il Decreto di collocamento a riposo; il Ministero aderì alla sua domanda, e all'appoggio di questo, la Corte dei Conti liquidò la sua pensione.

Allora sorse Vincenzo Como, e fece istanza anch'esso dopo un certo tempo al Ministero dei Lavori Pubblici, perchè anche a lui fosse accordato lo stesso decreto di collocamento a riposo da far valere avanti alla Corte dei Conti all'oggetto di ottenere la liquidazione della pensione; ma il Ministero dei Lavori Pubblici dichiarò di non poter aderire alla sua domanda.

La Commissione si è fatta carico di questa risposta del Ministero, perchè veramente, le pareva che le stesse ragioni, che valsero all'altro impiegato, onde ottenere il decreto di collocamento a riposo, potessero valere anche pel Como; e per risparmiare una inutile discussione di fatto credette opportuno d'interpellare il Ministero stesso per sentire quale era veramente stato il motivo pel quale esso aveva negato quel decreto di collocamento a riposo che era stato concesso all'altro impiegato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici fu gentilissimo, e all'interpellanza mossagli dal Relatore a nome della Commissione, rispose per mezzo di un dispaccio nel quale, esposte le circostanze di fatto, che furono la causa della dispensa del servizio, veniva dichiarato il motivo per il quale non aveva potuto il Ministero aderire alla domanda del Como, che chiedeva un decreto di collocamento a riposo, ed il motivo fu questo:

« Eguale trattamento (leggesi nel riscontro del Ministero) sarebbe certamente esteso da questo Ministero al Como in questione, ove egli, come il Vacca predetto, (il Vacca è appunto il nome di quell'altro impiegato, che aveva ottenuta la pensione, e che momenti sono io non ricordava) avesse presentato in tempo utile apposita domanda; ma, allorchè la fece, la Corte dei Conti aveva già da circa un anno emessa la decisione di massima che (qui si citano le parole stesse della decisione della Corte dei Conti) *a sensi delle leggi napoletane, sotto il cui impero vennero emanati i decreti di licenziamento, la dispensa dal servizio non poteva ritenersi che rispondente ad una destituzione, la quale in quell'epoca toglieva ogni diritto a pensione.*

Ben vede dunque il Senato che il rifiuto del Ministero dei Lavori Pubblici non è arbitrario e capriccioso, ma che invece è appoggiato ad una decisione di massima della Corte dei Conti; e che se questo Como avesse fatto la sua domanda un anno prima, avanti cioè che la Corte dei Conti avesse emanata quella decisione di massima, egli sarebbe trovato nella medesima condizione del Vacca; ma al punto in cui erano le cose il Ministero si è creduto legato da questa de-

cisione, e per conseguenza si è rifiutato di secondarlo nella sua domanda, di accordargli cioè quel decreto di collocamento a riposo, pel quale l'altro suo collega, egualmente dispensato dal servizio, aveva potuto ottenere la liquidazione della pensione.

La Commissione vostra...

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore Chiesi... non si è fatta carico certamente di esaminare nè la giustizia della massima della Corte dei Conti, la quale è un tribunale sottratto alle osservazioni del potere politico; e neppure intende proferrare un giudizio, se il Ministero abbia o no avuto ragione di ricusare al Como quel decreto di collocamento a riposo, che aveva accordato all'altro impiegato Vacca. Quello che è certo si è che se non si può ricorrere contro un decreto della Corte dei Conti che è un vero tribunale in tutto ciò che si riferisce a pensioni, il Como però poteva e può ricorrere in via gerarchica contro il decreto del Ministero, che per qualunque siasi ragione gli ha negato il decreto di collocamento al riposo.

La Commissione crede che il Como, dopo il rifiuto del Ministero, può fare un ricorso in via gerarchica al Re, ricorso che sarà deferito, come è prescritto anche dalla legge, al Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Stato potrà, se lo crederà giusto, proporre la revoca di quel decreto Ministeriale.

Avendo dunque trascurato il Como di seguire quella via gerarchica che è chiaramente tracciata dalla legge, la Commissione non può proporvi altro partito che quello dell'ordine del giorno puro e semplice sopra questa petizione, qualunque possano esser le ragioni del Como, qualunque possano essere, se questo ricorso avrà luogo, le decisioni del Ministero, e del Consiglio di Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Ho domandata la parola per dichiarare, che sono meravigliato di ciò che ha detto l'onorevole Relatore rispetto alla decisione della Corte dei Conti, la quale, se non vado errato, e se ho bene inteso le sue parole, sarebbe fondata su ciò, che sotto il governo napoletano la dispensa del servizio equivaleva ad una destituzione. Non ha detto queste parole?

(Il Senatore Chiesi fa segno d'assenimento).

Ora, io credo che non ci sia stata mai questa formola nel Napoletano; c'era bensì la formola della destituzione, e quella di attenzione di destino, che potrebbe equivalere all'attuale nostra aspettativa.

Stando le cose in questi termini, io credo che forse il Senato potrebbe adottare un'altra deliberazione, tanto più che ora è presente il Ministro dei Lavori Pubblici; già si vede un esempio contraddittorio che veramente è degno di attenzione; che cioè da un lato un individuo è ammesso a pensione, e dall'altro lato un altro individuo, perchè forse ha fatto la sua domanda in un tempo più lontano, non è ammesso.

Io credo che qui debba esservi una qualche inavvertenza; noi non possiamo essere sicuri che il Mini-

stro dei Lavori Pubblici, nel dare la sua risposta, abbia potuto essere edotto di tutti i particolari; potrebbe darsi che vi fosse qualche equivoco, perchè, ripeto, in Napoli non vi fu mai la formola di dispensare alcuno dal servizio.

Io posso anche dire al Senato, che alcuni i quali sono stati destituiti, e taluno che è stato destituito in omaggio alla pubblica opinione, è stato anche ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione; e perciò vorrei che si facesse qualche cosa di più regolare, prima che questo sventurato fosse costretto a presentare un ricorso a Sua Maestà; vorrei che si rimandasse un'altra volta la petizione al signor Ministro dei Lavori Pubblici, acciocchè fornisse ulteriori schiarimenti intorno a questa pratica, ed allora il Senato sarà in grado di prendere una definitiva deliberazione a questo proposito.

Senatore Chiesi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi, *Relatore*. La Commissione non si è fatta giudice delle ragioni che possano giovare al ricorrente Como, come non si è fatta giudice della giustizia o non della decisione della Corte dei Conti.

La Commissione ha sentito il dovere di mantenersi affatto estrema ed indipendente e slegata dal profere qualsiasi giudizio in materia dipendente dalla decisione di un tribunale quale è quello della Corte dei Conti; ma ha detto; questo Como ha ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici; il Ministero ha respinto la sua domanda; l'ha respinta appoggiandosi ad una decisione della Corte dei Conti; ebbene, questo ricorrente Como ha forse troncata la strada per far valere le sue ragioni? niente affatto; questa strada, senza ricorrere al Parlamento, gli è tracciata dalla legge: egli può fare un ricorso al Re; non già contro la decisione di un tribunale quale è quello della Corte dei Conti, ma contro il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, il quale, a torto o a ragione, appoggiandosi alla decisione della Corte dei Conti, ha respinto la sua domanda.

Dal momento che questo Como ha aperta la via per ottenere che gli venga fatta la giustizia che gli è dovuta, la Commissione ha creduto non poter fare altra proposta che quella dell'ordine del giorno puro e semplice, perchè con questa proposta non intende di respingere le ragioni del Como, ma dichiara che egli ha schiusa una via per far valere le sue ragioni, ricorrendo alla Maestà del Re.

Ecco perchè la Commissione, astenendosi dal fare un giudizio qualsiasi, propone l'ordine del giorno puro e semplice, non già nello intento di respingere le ragioni che possono militare in favore del Como, ma perchè non sia violata quella gerarchia che è tracciata dalla legge e che dev'essere rispettata.

Queste sono, ripeto, le ragioni per cui la Commissione non ha fatto altra proposta se non quella dell'ordine del giorno su questa petizione.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Io certamente non ho voluto fare alcun rimprovero alla Commissione, e specialmente al Relatore, il quale con tanta eloquenza ha esposto le ragioni del Como, ed ha indicato la via a cui deve appigliarsi perchè gli sia fatta giustizia. Né intesi tampoco far appunto alla decisione della Corte dei Conti, che io, come magistrato, altamente rispetto. Per conseguenza qui non è questione di vedere se la decisione della Corte dei Conti sia giusta o no. Secondo il Relatore, non vi è altro mezzo per il Como che quello di rivolgersi al Re in via di ricorso, ed io dico che a questo mezzo egli avrà sempre tempo di ricorrere, ma dopo di avere esaurite le pratiche, le quali possono togliere a lui il disagio di fare un così lungo cammino.

Io dico che napoletano è come conoscitore delle formole che si usavano di là dal Tronto, chè non si è mai adoperato la formola che uno sia dispensato dal servizio; questa formola usavasi nelle antiche provincie, e si trova nel presente Regno Italiano. Per conseguenza non è possibile immaginare che la Corte dei Conti abbia potuto prendere una decisione, la quale riguarda la dispensa dal servizio; sarà qualche altra formola che si troverà accennata nel decreto; per la qual cosa io pregherei il Senato a voler rimandare un'altra volta al Ministero dei Lavori Pubblici questa pratica perchè dia ulteriori schiarimenti. È presente l'onorevole Ministro della Giustizia che è napoletano anch'esso, ed io credo che egli non possa contraddire a quello che affermo al Senato, cioè che le formole le quali si adoperavano in quel paese erano *destituzione, sospensione*, ed essere messo *in attenzione di destino* che a un dipresso equivale alla nostra aspettativa.

Io quindi non farò rimprovero alla Commissione, anzi applaudo al modo diligente con cui l'onorevole Relatore ha fatto la Relazione al Senato.

Trovo che è giusta la risoluzione alla quale si è appoggiata, ma credo che prima di ricorrere a questa estrema risoluzione, si potrebbe prendere un'altra via, la quale meglio chiarirebbe la questione.

Per conseguenza io farei domanda al Senato che prima di ricorrere al Re, si possano domandare nuovi schiarimenti al Ministero dei Lavori Pubblici.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Io convengo pienamente sino a un certo segno con l'onorevole Senatore Conforti. Come si può contrariare del tutto un Senatore così assennato?

Però sino a un certo segno, diceva, cioè sino al convenire della erronea significazione data alla formola di *esser dispensato dal servizio*, perchè questa formola, come diceva eloquentemente il Senatore Conforti, era assolutamente sconosciuta in tempo dell'antico regime napoletano.

Però domando a me stesso: ma la rettitudine o storatura della conseguenza tratta da questa formola colla

deliberazione della Gran Corte dei Conti è quella che deve guidarci veramente alla soluzione del presente quesito? Cioè, se dopo il Decreto Reale che ha dispensato dal servizio, possa questa formola, adoperata dalla vigente legislazione, dar diritto ad ottenere una pensione?

Mi pare di no, perchè le leggi organiche o regolatrici del diritto della pensione mettono nella necessità di non potersi liquidar che dopo che un Decreto Reale abbia messo a riposo; e questa fatale formola corrisponde ad una formola egualmente fatale della legislazione napoletana, per la quale non poteasi ammettere a pensione se non il magistrato o l'impiegato che fosse stato giubilato. Chi dunque adiva la Corte dei Conti per liquidare la pensione era nell'obbligo di presentare un decreto, che lo dichiarasse giubilato, la qual cosa significa, in altri termini, esser messo a riposo. Sicchè variano le parole, ma il senso è lo stesso, che cioè il titolo per liquidare la pensione dev'essere, secondo il sistema antico, la *giubilazione*; secondo il sistema moderno, *esser messo a riposo*; ma sì l'una che l'altra convergono ad esprimere il significato che l'impiegato cessa di essere impiegato e rientra nella vita privata. Ora, secondo l'una e l'altra legislazione, in qual caso si accordava la giubilazione, ed in qual caso adesso ottiensì il collocamento a riposo? o per ragione d'età, oppure, secondo la legge vigente, per restrizione di personale dell'ufficio.

Ogni altra espulsione dall'impiego e da qualunque ufficio non dà diritto a pensione. Supposto dunque che il decreto che dispensa dal servizio non sia la conseguenza nè di un'età che dia diritto a pensione, nè di restrizione del personale che autorizza il governo a metterlo prima in aspettativa e poi ad accordare la pensione, non si può ottenere liquidazione di pensione.

E se il decreto invece di licenziare per una di queste ragioni legittime che solo porgono il diritto ad avere una pensione, licenzia l'impiegato per un altro motivo, ne segue che fintanto che il decreto non è revocato, e non adottò la formola prestabilita dalla legge organica per ottenere la pensione, la Corte dei Conti non può legittimamente liquidarla. Con venga però, signor Presidente, che la formola di essere dispensati dal servizio è equivoca, non è quella che costituisce il titolo, e non si sa che cosa esprima perchè indica che si rimuove l'impiegato dall'ufficio, senza indicazione di causa. Ora, se la conseguenza della formola ambigua non potrebbe essere, che quella che realmente il governo le ha dato, non è possibile che il Senato interloquisca sul diritto che si reclama senza insistere prima presso il governo: perchè calcoli a datti una formola più conveniente a quella che dà diritto a pensione, nel caso che ne fosse egli dispensato per una ragione turpe, per una ragione tutta diversa da quella che è nella legge. Per altro si dice; ma possiamo interpellare la Corte dei Conti? La Corte dei

Conti? No Signori. E perchè? Perchè il diritto a pensione bisogna trovarlo nel decreto che dispensa dal servizio.

Senza questo decreto, sia qualunque la regola della Corte dei Conti, la conseguenza è sempre la stessa. Ora, supponete che la Corte dei Conti dichiarasse il proprio torto, cioè che abbia fatto distinzione fra un regolamento e un altro basati sopra fondamenti falsi: quale sarebbe la conseguenza? Che il Decreto potrebbe rinvocarsi a proposta del Ministero; se la formola fosse erroneamente scritta. — Nè il Reale Governo era nell'obbligo di consultare la Corte dei Conti. Però l'ha voluta consultare stragiudicialmente come potrebbe consultare ogni semplice cittadino, perchè era tutto suo il diritto di decidere della sorte di un impiegato non *inamovibile*. E contro alla facoltà esclusiva del potere esecutivo potrebbe mai provvedere il Senato? Potrebbe valere l'osservazione contraria che dalla Corte liquidatrice, quale è la Corte dei Conti, fu emanata la deliberazione erronea? In ogni caso dovrebbe ricorrere il reclamante direttamente al Governo per correggere il Decreto; quindi a me parrebbe piuttosto che si potesse rinviare la domanda al corrispondente Ministro che dispensò dal servizio il reclamante. Perciò io mi accosterei piuttosto alla Commissione.

Senatore Chiesi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi *Relatore*. Si pretenderebbe dall'onorevole Senatore Conforti e dall'onorevole Senatore Lanzilli, che la petizione fosse rimandata nuovamente al Ministero. La Commissione si rimette alla saviezza del Senato; essa per altro non può a meno d'insistere nella sua proposta, e ne dirò il motivo per giustificare appunto la proposta stata fatta e concordata dall'intera Commissione.

È inutile ora vedere, inutile l'indagare se sia giusta o no la decisione della Corte dei Conti, se il Ministero l'abbia giustamente o no applicata, il fatto è che il Ministero applicò questa decisione della Corte dei Conti, e respinse la domanda del Como.

Che cosa dunque resta a fare al Como? Gli resta il ricorso al Re contro la decisione del Ministero; e quindi allora si vedrà se il Ministero abbia o non giustamente applicata una decisione da lui citata in appoggio del suo decreto.

Mi permetta il Senato che io legga un articolo della legge sul Consiglio di Stato che ne riguarda appunto le attribuzioni. L'articolo 9 di detta legge così dispone: « Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge dovrà domandarsi: 4. sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica ».

Ora, che cosa abbiamo? Abbiamo un decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale a torto o a ragione si rifiuta di secondare la domanda del Como, citando come

motivo del suo rifiuto una decisione di massima della Corte dei Conti.

Ma che cosa dunque resta a fare a questo Como? Resta a ricorrere al Re contro la decisione del Ministro, ed in questo caso il suo ricorso sarà ampiamente discusso, ed esaminato, e la sua domanda sarà, per necessità di legge, deferita al parere del Consiglio di Stato. È chiaro adunque che gli è aperta una via legale che lo garantisce pienamente e gli assicura il modo di far valere i suoi diritti. Ecco il perchè la Commissione insiste nella sua proposta.

La Commissione, ripeto, non intende di proferire un giudizio sul merito del decreto: la Commissione fa una questione d'ordine, e dice: al Como è aperta la via ad un ricorso al Re contro la decisione del Ministro. Con questo ricorso potrà far valere contro la deliberazione del Ministero tutte le ragioni che vengono allegate dall'onorevole Conforti e dall'onorevole Lanzilli. Il Consiglio di Stato sarà interpellato, e dovrà dare il suo parere: il Re darà quella decisione che sarà giusta e conveniente.

Io domando, così essendo la cosa, perchè debba oggi la Commissione proporre che sia la petizione nuovamente deferita al Ministero, mentre al Como ricorrente è aperta la via al ricorso al Re?

Ripeto che la Commissione insiste, perchè è persuasa di essere conforme a ciò che è prescritto dalla legge, e perchè crede che si debbano rispettare quelle vie gerarchiche che la legge ha chiaramente tracciate.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io la cedo al Senatore Lanzilli che l'aveva domandata prima di me.

Senatore Lanzilli. Prima di me l'aveva anche domandata il Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io ho già parlato due volte, ma se il Senato me lo permettesse, direi due sole parole, sarò brevissimo perchè non soglio abusare della pazienza del Senato.

Presidente. Allora parli.

Senatore Conforti. Qui siamo d'accordo col Relatore della Commissione: tutto ciò che egli dice sta bene; solamente noi dissentiamo intorno all'interpretazione del modo con cui è esposta al Senato la mia domanda.

Io non dico che non sia giusto che si debba ricorrere a S. M., non dico che il Consiglio di Stato non debba essere udito, non dico nulla di tutto ciò. Ma dico semplicemente questo: il decreto ministeriale mi sembra fondato sopra un equivoco; i Ministri certamente non sono infallibili, anzi sono tanto più fallibili in quanto che essi essendo posti al sommo difficilmente vedono le cose come accadono, perchè debbono passare per tante filiere, ed io che sono stato Ministro tre volte posso saperlo. Quindi non sarebbe da stupire che vi sia stato un equivoco nella risposta; e dico equivoco, perchè secondo le leggi napoletane,

non c'è stato mai questa formola di essere dispensato dal servizio, e la formola stessa, essere dispensato dal servizio, considerata come è, non pare che debba condurre a questa conseguenza.

Infatti nella Toscana i Ministri di Leopoldo furono dispensati dal servizio, eppure la Corte dei Conti gli ha ammessi alla pensione e la percepiscono.

In fine de' conti, che male c'è che si mandi la petizione al Ministero per essere meglio chiariti i fatti, per avere una dilucidazione maggiore di quella che si ebbe la prima volta? Quando ciò sia fatto, allora il ricorrente potrà supplicare Sua Maestà.

Presidente. La parola è al Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Signori, a me pare che la Commissione, il Senatore Conforti, e debolmente io stesso, diciamo presso a poco la stessa cosa, che cioè non c'è altro di meglio per riparare al fatto di cui si lagna il reclamante, che ricorrere alla revocazione del decreto; la Commissione dice: ricorrete direttamente al Re; il Senatore Conforti ed io diciamo: ricorrete anche al Ministro dalle cui mani viene il decreto.

Comprendo bene che secondo il regolamento bisogna che dal Re discenda l'ordinazione al Ministro; ma se il Ministro responsabile può da se stesso proporre la revocazione del decreto, lo può dieci volte di più in vista di un reclamo, e massime poi dopo d'un rinvio del Senato, il quale poi, in fin dei conti, scorgendo due deliberazioni opposte, richiama sulle medesime l'attenzione del Ministro responsabile.

La questione sta tutta in ciò: ha o non ha il petente il diritto di avere il suo decreto di collocamento a riposo, che solo deve servir di norma alla Corte dei Conti per accordare poi, ed anche per negare, a seconda delle...

Senatore Chiesi, Relatore. Domando la parola.

Senatore Lanzilli.... a seconda delle speciali circostanze, la pensione? Qui non si tratta di decidere se l'oracolo della Corte dei Conti sia o non sia giusto, quest'oracolo che venne dal Ministero in via stragiudiciale consultato; ma trattasi solo di vedere se il ricorrente sia o non in diritto di reclamare la pensione, cosa che non può dalla Corte venir decisa, se il ricorrente non si presenta davanti a lei munito del detto decreto di collocamento a riposo. Perciò io insisto pel rinvio della petizione al Ministero, come l'unico mezzo, secondo me, per ottenere che sia più presto fatta la luce.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Per ricondurre alla maggior semplicità possibile la questione in questo momento sviluppatasi, io desidero fare pienamente astrazione da tutto ciò che riguarda la Corte dei Conti, primariamente perchè, come fu bene osservato dall'onorevole signor Relatore della Commissione, essendo in materia di pensioni la Corte dei Conti un supremo Tribunale; il Senato non ha niente a vedere nei suoi atti; ed in secondo luogo perchè io credo che se noi dobbiamo

tener conto del decreto relettivo del Ministero dei Lavori Pubblici, non dobbiamo però interamente aver fiducia sui motivi in esso enunciati.

Avendo io esaminato il ricorso del Vincenzo Como, vi ho letto che tre impiegati telegrafici furono contemporaneamente dispensati dal servizio, i signori Vacca, Marocco e Como.

In seguito, dice lo stesso petente, il Vacca ed il Marocco avendo giustificata la propria innocenza furono messi a riposo, e conseguentemente la Corte dei Conti poté accordar loro la pensione.

Soggiunge il Como: « ancor io avendo provata la mia innocenza, ho domandato di avere un decreto di collocamento a riposo che cambiasse il titolo della cessazione del servizio, e il Ministero me lo ha negato. »

Ora, Signori, io non pregiudico niente il merito della cosa; è la prima volta che sento nominare questo Signor Como: ma non potrebbe essere che questa da lui esposta, e sarà anche vera, giustificazione dei suoi atti, questa prova d'innocenza non fosse stata trovata plausibile dal Ministro dei Lavori Pubblici? e che il Ministro anziché dire al Como: « non vi abbiamo trovato innocente, siete un cattivo impiegato » e non possiamo quindi collocarvi a riposo, avesse preso, come si fa tante volte, un giro per dare una ragione di massima qualunque?

In questo stato di cose mi pare che rinviare la petizione al Ministero sarebbe cosa troppo delicata, perchè obbligherebbe in certo qual modo il Ministero stesso a venire a dire al Senato i veri motivi per i quali non credè di fare per il Como quanto aveva fatto per gli altri due impiegati, i quali avevano perfettamente giustificata la loro innocenza.

La questione dunque si riduce semplicemente a ciò. Il Como ha domandato al Ministero dei Lavori Pubblici che fosse rinnovato il suo titolo di cessazione dal servizio, e che invece della dispensa dal servizio si emettesse un decreto di collocamento a riposo, e il Ministero dei Lavori Pubblici, senza voler ora indagare le ragioni tutte, ha deliberato di non assecondare la domanda.

Per questa circostanza, io credo che non ci sia altro mezzo che quello proposto dalla Commissione, di passare cioè all'ordine del giorno puro e semplice, rimanendo sempre al Como qualche grado di giurisdizione da esperire relativamente alla sua domanda.

Con questo il Senato non farà che confermare la sua pratica costante in forza della quale tutte le volte che un affare non è gerarchicamente esaurito, ha sempre ricusato di mettersi mano, e ha lasciato al competente supremo dicastero di deliberare come credesse meglio.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Ministero non

può che accedere all'opinione del Relatore Senatore Chiesi.

Il Ministero non può prendere in nuova considerazione la domanda del Como, il quale mi pare che si trovi in uno stato molto diverso da quello del Vacca. Ambidue furono licenziati dal servizio nel 1861; il Vacca fece immediatamente la sua domanda, perchè il Decreto che lo collocava a riposo fosse riformato e si dichiarasse che veniva anche ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione; invece il Como ha tardato fino al 4 gennaio 1868 a fare questa domanda, e pare che esso non potesse, secondo lo spirito delle leggi che sono in vigore, tardare cinque o sei anni a fare tale domanda senza pregiudicare la sua causa.

Si rileva dalla risposta che fu data nel passato febbraio che eguale trattamento sarebbe stato certamente fatto anche al Como, se questi, come il Vacca, avesse in tempo utile presentato la sua domanda; ma quando la presentò, la Corte dei Conti aveva già fatto conoscere il vero senso della legge napoletana sul decreti di licenziamento.

Ora io dico, se quest'uomo ha tardato tanti anni a fare questa domanda, se questa tardanza gli ha nociuto, come poteva il Ministero ammettere la sua domanda fuori di tempo, e dopo la dichiarazione della Corte dei Conti?

Osservo inoltre che il Ministero io fatto di pensioni non può applicare che le norme praticate dalla Corte dei Conti: ogni proposta che fosse contraria a queste norme sarebbe certamente da essa Corte rigettata e ne abbiamo esempi continui.

In conseguenza io credo che se il Como vuole ottenere una sanatoria al difetto di non aver presentato in tempo utile il reclamo al Ministero, si debba rivolgere a più alta autorità.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io non intendo di entrare nel merito di codesta questione. Le ragioni che sono addotte da varie parti giustificano pienamente, a parer mio, il voto della Commissione delle petizioni. Mi giova soltanto di fare un'osservazione, la quale sollevi un poco la questione a considerazioni più elevate e generali.

Sventuratamente il diritto di petizione non è stato nel nostro paese, a mio avviso, bene inteso ed applicato dalla popolazione come tante altre garantte costituzionali, il che certamente non deve destar meraviglia. Il fatto è che il diritto importantissimo di petizione cessò dallo Statuto all'individuo e all' tutela della libertà, e del rispetto alla legge, venne considerato come un mezzo col quale si potesse fare ingerire il Parlamento negli uffici del potere esecutivo. Pur troppo questi fatti si sono ripetuti molte anzi moltissime volte; ora, secondo me, questo non solo è un grave abuso del diritto accordato dallo Statuto, ma è ben anco un grande pericolo, perchè siffatta tendenza ha per scopo di pervertire e distruggere la divisione dei poteri che

è la base della vera libertà e del regime costituzionale.

Il nostro Regolamento il quale, com'è naturale, ha dato norme riguardo alla petizioni presentate al Senato e conformi allo Statuto, ne ha stabilite di tali che appunto impediscono che di questo diritto possa farsi un abuso. Difatti vediamo che, lasciando da parte gli altri casi indicati nell'articolo 83 del Regolamento nel numero 4, si dica che una delle categorie delle petizioni di cui la Commissione può occuparsi, è quella che contiene le petizioni riguardanti richiami per oggetti di pubblico o di privato interesse, che non sieno di diretta competenza dei Tribunali, e sui quali a dir dei petenti, l'amministrazione abbia ricusato o trascurato di provvedere, o provveduto in modo contrario alle leggi.

Evidentemente questa disposizione dà luogo all'uso del diritto di petizione più largo possibile entro i termini dello Statuto; peraltro, acciocchè questo diritto si possa esercitare, giusta il tenore di questa disposizione, è necessario, o che risulti che l'amministrazione, cioè il potere esecutivo, abbia ricusato di provvedere; ed allora, siccome il Parlamento ha il controllo politico (e dico politico appositamente, perchè non è amministrativo) del potere esecutivo, verificandosi la violazione delle leggi e dei principii costituzionali, il Parlamento esercita questo suo ufficio di controllo politico.

Oppure che abbia trascurato di provvedere; ed è cosa quasi identica a quella del rifiuto. O che abbia infine provveduto in modo contrario alle leggi; ed evidentemente bisogna che questo provvedimento sia tale, che lo stesso potere esecutivo, mediante i richiami che gli si possono fare, a termini delle leggi, non possa egli stesso rimediare.

In ogni caso pertanto, in cui si tratti di un provvedimento, al quale possa ancora ripararsi, a termine di legge, dallo stesso potere esecutivo, sarebbe strano che si potesse chiamare il Parlamento a fare l'ufficio di tribunale di appello in via amministrativa, mentre esso non ha che un controllo politico dei Ministri.

Il controllo politico si potrà esercitare quando si tratti di violazione di legge, ed allora soltanto che tutti i mezzi presso il potere esecutivo sieno esauriti, e la cosa sia definitivamente decisa. Non sarebbe egli strano che un provvedimento di un Prefetto, perciò solo che si dica contrario alla legge, si possa denunziare al Parlamento? La prima risposta che si farebbe è questa: che dai provvedimenti del Prefetto vi è l'appello, al Ministero, o al Decreto Reale; munitevi di questi mezzi, esauriteli; e quando sarà il caso di definitiva violazione della legge per parte del potere esecutivo, in allora non rimanendo più che la questione politica, il Parlamento la prenderà ad esame, e delibererà a seconda del caso.

Ma finchè c'è un mezzo sul quale il potere esecutivo può provvedere, e sottrarsi ad ogni responsabilità politica, io non veggo come il Parlamento possa assu-

mere le veci del potere esecutivo, cui è affidato il carico di riparare il provvedimento contro cui si reclama, arrogandosi una responsabilità ed un ufficio che al potere esecutivo unicamente appartengono.

Ecco il perchè io dicevo che mal si comprende, a parer mio, il diritto di petizione, perchè lo si estende ad attribuire al Parlamento l'esercizio delle attribuzioni che spettano, ripeto, unicamente al potere esecutivo.

Queste considerazioni applicate al caso, dal quale risulta che dal Governo venne respinta la domanda, ma che è tuttora aperto l'adito a reclamare contro il provvedimento, onde ottenere che la questione sia risolta con Reale Decreto, sentito il Consiglio di Stato, dimostrano evidentemente che le ragioni che ho testè esposte, sono a questo caso perfettamente applicabili.

Si potrà dunque ricorrere al Parlamento allora soltanto che ogni grado dell'esercizio del potere esecutivo sia esaurito. Dopo di ciò se si crederà esservi violazione di legge, non rimanendo più all'individuo, che la tutela politica, che consiste nel vedere se un provvedimento del potere esecutivo definitivo irreparabile amministrativamente, contenga o no una violazione di legge, o dello Statuto, il Parlamento, tutore della loro osservanza e dell'integrità della legge, potrà intervenire. Se non che, anche in tal caso, non potrà mai dare un provvedimento, nella vertenza, ma solo un voto politico, riguardante la responsabilità assunta dal Ministero. Tali sono i principii costituzionali.

Io credo conseguentemente che abbiano unicamente ad adottarsi le conclusioni prese dalla Commissione delle petizioni, perchè altrimenti, entreremmo in una via poco conforme allo Statuto, che non so ove ci potrebbe condurre, e che a mio avviso sarebbe sorgente di gravissime conseguenze.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io sono persuaso che l'onorevole Senatore Cadorna, quando ha parlato del diritto di petizione, ed ha detto che male questo diritto s'intende, non abbia voluto alludere al Senatore Conforti ma al petente. Siccome però io aveva domandato che il Senato prendesse una deliberazione diversa da quella propugnata dall'onorevole Relatore della Commissione, così mi permetta il Senato che dica una parola per giustificare la medesima. Ho io detto forse che dovesse il Senato decidere la questione ed usurpare le funzioni del potere esecutivo? Niente affatto. Io ho detto soltanto: che la risposta che ha dato l'onorevole Ministro dietro domanda della Commissione per essere chiarita intorno alla questione, mi sembra diftosa, mi sembra che non chiarisca nulla.

Anzi mi pareva che quella risposta si fondasse sopra un equivoco, a togliere il quale, ho pregato il Senato che facesse invito al Signor Ministro di dare ulteriori schiarimenti.

Vede dunque l'onorevole Senatore Cadorna che io non intendeva menomamente d'immischiare il Senato

negli affari del potere esecutivo, ma che io domandava un semplice schiarimento.

Dico poi, che la risposta del Signor Ministro mi ha dato compiutamente ragione, perchè se il Como non fu ammesso a far valere il suo diritto alla pensione, un altro Como più fortunato di lui fu invece ammesso, quantunque le condizioni dell'uno e dell'altro sieno le stesse, colla sola differenza che il primo Como aveva presentata la domanda dopo il secondo.

Ora, che risulta da tutto ciò? Che il decreto è stato fatto unicamente perchè la domanda è stata tardiva.

Ma io non so che vi sia prescrizione in questi diritti, nè che facendosi la domanda due o quattro anni dopo il momento in cui si ha diritto di farla, il diritto alla pensione si perda.

Per cui mi sembra che la domanda da me presentata al Senato fosse degna di considerazione; del resto io mi rimetto alla deliberazione del Senato. Ecco i termini della mia domanda:

« Si chiedano al Signor Ministro dei Lavori Pubblici ulteriori schiarimenti intorno alle ragioni che motivarono il decreto di sospensione alla domanda di pensione presentata da Vincenzo Como. »

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Non ho bisogno sicuramente di dichiarare che le cose da me dette nulla avevano di personale per alcuno e tanto meno per l'onorevole collega Senatore Conforti; poichè ne sono prova sufficiente le mie stesse parole avendo io detto che nel paese davansi interpretazioni erronee al principio statutario.

Ora, una sola parola aggiungerò: la proposta che fa l'onorevole Conforti, mi pare anche per un altro rispetto assolutamente inaccettabile. Io comprendo che il Senato, quando a lui si ricorre contro un provvedimento pel quale siasi esauriti tutti i gradi della via amministrativa, ove lo riconosca contrario alla legge, prenda politicamente una deliberazione qualsivoglia analoga alla circostanza, ma non comprendo come il Senato facendosi il procuratore della parte interessata si limiti a mandare i documenti al Ministero per vedere se vi sia stato un equivoco, onde schiarire una questione. Questa non è ingerenza del Senato il quale, ripeto, esercita un controllo politico; e non s'incarica di regolare l'istruzione degli affari.

Senatore Conforti. Domando la parola, desidererei aggiungere una sola cosa.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Ma questa seconda parte, che è la continuazione della prima, che cosa sarebbe? Sarebbe forse un caso straordinario, se dopo le prime spiegazioni se ne chiedessero altre?

Senatore Lanzilli. Aggiungerei una parola per togliere un equivoco.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Dunque leggo la proposta del Senatore Conforti:

« Si chiedono al signor Ministro dei Lavori Pubblici ulteriori schiarimenti... »

Senatore Conforti. Basterebbe questo senza il rimanente.

Presidente. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata).

Essendo questa proposta appoggiata, la metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata).

Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi le approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvate).

Senatore Chiesi, Relatore. Petizione 4044. Questa petizione è dell'avv. Emilio Cesarini. Pregò il Senato a riferirsi all'altra petizione consimile che è segnata col numero 4025, per considerare il tenore della sua domanda.

L'avvocato Emilio Cesarini di Pesaro, ricorre al Senato per ottenere riparata una decisione della Corte dei Conti che dichiara non competergli verun diritto a pensione di riposo.

Il ricorrente aveva presentato prima una petizione che non poteva essere tenuta in considerazione, perchè mancante dell'autenticità della firma. Rinnovò la sua petizione che è appunto quella che porta il numero 4044, e che fu debitamente autenticata.

La Commissione non ha dovuto certamente studiare per prendere una deliberazione.

L'avvocato Emilio Cesarini, già magistrato nel Tribunale di Pesaro, ricorre alla Corte dei Conti per ottenere la sua pensione. La Corte dei Conti dichiarò non competergli alcun diritto a pensione. Egli ricorre alla Corte dei Conti a sezioni riunite, perchè volesse riformare la prima deliberazione della sezione che gli aveva negato il diritto alla pensione.

La Corte dei Conti a sezioni riunite respinse il ricorso dell'avvocato Cesarini.

Sa il Senato meglio del Relatore che la Corte dei Conti in materia di pensioni è un tribunale, e che le decisioni della Corte dei Conti sui ricorsi presentati da chi si è creduto lesa dalle deliberazioni emanate dalla prima sezione, sono decisioni inappellabili e sono eguali a quelle che vengono profferite da una Corte di Cassazione; sono decisioni che non ammettono assolutamente nessun altro ricorso.

Ciò posto, la Commissione, attenendosi anche ad altri precedenti del Senato, qualunque sieno e possano essere le ragioni che assistano l'avvocato Cesarini in merito, non può altro che proporvi l'ordine del giorno puro e semplice, come si fece in altra circostanza.

Ricorderà il Senato che un certo Porro commissario di guerra aveva anch'esso presentato un ricorso al Senato contro una decisione della Corte dei Conti che gli negava

il diritto alla pensione, od almeno credeva, che la pensione dovesse essere liquidata secondo una legge diversa da quella che fu applicata dalla Corte stessa. Anche in quella circostanza il Senato, attenendosi rigorosamente al principio, che la Corte dei Conti in materia di pensioni è un Tribunale, e che quando ha deciso a sezioni riunite non è ammissibile alcun ricorso contro le sue decisioni, deliberò che su quella petizione fosse approvato l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

Attenendosi dunque la Commissione anche in questo caso ai precedenti del Senato, propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice, senza entrare in nessuna maniera nel merito dei diritti che il ricorrente crede gli possano competere.

Presidente. Chi ammette le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione dell'avv. Cesarini, sorge.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore, N. 4049. La Deputazione Provinciale di Basilicata fa istanza perchè sia approvato il progetto del Ministero per la conservazione in Potenza della attuale sezione d'appello.

Sar il Senato che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia De Filippo ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la unificazione legislativa nel Veneto, nel quale progetto si comprende anche una grande riforma nell'ordinamento giudiziario.

Questo progetto stabilisce un determinato numero di Corti di Appello, e mi pare, se la memoria non m'inganna, che lo riduca a quindici, e dispone che siano abolite tutte le Sezioni di Corti d'Appello, ma fa un'eccezione per la Sezione della Corte d'Appello di Potenza. Ciò dispone appunto l'art. 24 del detto progetto di legge, nel quale è detto: « Nella nuova circoscrizione le Corti d'Appello saranno in numero non maggiore di quindici, e saranno soppresse le Sezioni loro separate delle stesse Corti... La Sezione distaccata dalla Corte d'Appello di Napoli, seduta in Potenza, è mantenuta provvisoriamente fino a quando nella provincia di Basilicata e fra essa e le altre confinanti non siano scemate le difficoltà delle comunicazioni stradali ».

La Deputazione Provinciale di Basilicata ricorre dunque al Senato perchè voglia approvare questa disposizione, la quale si legge nel progetto di legge De Filippo.

La Commissione, ben lungi dal voler entrare ora in una discussione sul numero delle Corti d'Appello, e sul punto se le loro sezioni debbano o no essere soppresse, e se, sopprimendosi queste sezioni, debba pur conservarsi la sezione di Potenza, almeno, in via temporaria, dichiara che non entra nel merito di queste questioni, le quali potrebbero portare un assai grave discussione massime avanti a tanti rispettabili Magistrati che siedono in questo onorevole Consesso.

Ad ogni modo siccome la Deputazione Provinciale

di Basilicata domanda che il Senato voglia fare buon viso, ed accogliere la citata disposizione, del progetto De Filippo, aspettiamo che questo progetto di legge sia presentato al Senato, e allora sarà il caso di occuparcene.

Per conseguenza la Commissione vi propone che questa petizione sia depositata negli Archivi del Senato perchè possa a suo tempo venir presa in considerazione.

Presidente. Chi ammette le conclusioni della Commissione pel deposito di questa petizione negli Archivi del Senato, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore, Petizione N. 4073.

Il Consiglio Comunale di Serracapriola (Capitanata) fa istanza perchè nella nuova circoscrizione giudiziaria venga mantenuta in quel Comune la Pretura. Anche su questa petizione la vostra Commissione non può che ripetere la proposta che ha fatto ora su d'un'altra petizione consimile, cioè che venga depositata agli Archivi del Senato per essere presa in considerazione qualunque volta sarà presentato un progetto di legge, che varii la circoscrizione giudiziaria del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni della Commissione pel deposito anche di questa petizione negli Archivi del Senato, sorge.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore, Petizione 4128.

Alcuni Consiglieri Comunali a parecchi abitanti di Valle S. Giovanni (provincia di Teramo) in numero di 84 fanno istanza perchè venga rivotato ogni provvedimento relativo all'aggregazione di alcune parti di quel Comune ai Comuni limitrofi.

Questi Consiglieri Comunali si lamentano di una deliberazione, per la quale alcune frazioni di un Comune furono separate dal comune cui appartenevano e furono aggregate ad un altro comune.

I ricorrenti dicono che fu violata la legge, perchè non fu questa domanda presentata dalla maggioranza degli elettori, e perchè non fu interpellato il Consiglio Comunale al quale sono ora aggregati, e lamentano che sieno state violate le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 della legge comunale.

Anche sopra questa petizione la Commissione trova una facile risposta nell'articolo 231 della legge comunale. L'articolo 231 di questa legge dispone:

« Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re.

« Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

I ricorrenti dunque non hanno altro a fare se non che ricorrere al Re, onde far valere i reclami che hanno presentato al Senato; perciò la Commissione propone, sopra questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione segnata numero 4128, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Senatore Chiesi Relatore. Siamo all'ultima petizione.

« 4150. — Il Consiglio Comunale di Potenza (Basilicata) fa istanza perchè venga abolito per economia, ovvero ridotto dei tre quarti, od almeno della metà, il presidio delle guardie di pubblica sicurezza concesso dal Governo a quella città. »

Voi vedete, o Signori, che è molto grave ed importante la domanda che fa il Consiglio Comunale di Potenza. Esso chiede in primo luogo che addirittura siano abolite le guardie di pubblica sicurezza, e subordinatamente che almeno ne sia ridotto il numero, e ciò al fine di sgravare in parte i Municipii delle spese che loro tocca di sopportare per queste guardie.

La Commissione non ha mancato di esaminare attentamente questa petizione, ma non ha potuto entrare nelle idee esposte dal Consiglio ricorrente. È vero pur troppo, e questo è un fatto incontrastabile, che le guardie di pubblica sicurezza sono colpite da una grande impopolarità; e più di una volta anche nell'altro ramo del Parlamento, o nell'occasione di petizioni, o nell'occasione della discussione dei bilanci, sono state fatte segno a gravi censure ed accuse; ma è anche vero, e mi compiaccio che sia qui presente l'onorevole Senatore Cadorna già Ministro dell'Interno, è anche vero che nella discussione che si tenne, quando appunto egli era Ministro, sul bilancio dell'Interno, egli prese le difese di queste guardie, e disse che molti fatti stavano a loro favore; e che in molte circostanze esse avevano reso importantissimi servizi. Egli dichiarava che forse si doveva venire ad una riforma della legge di pubblica sicurezza, ma che intanto egli non poteva associarsi a tutte le accuse che erano state lanciate contro le guardie di pubblica sicurezza. E spogliandomi per un momento della mia qualità di Relatore, potrei anch'io citare alcuni fatti del mio paese che tornano in onore di alcune guardie di pubblica sicurezza; ma ad ogni modo non è questo il momento di citare fatti parziali.

È però fuor di dubbio che l'Italia non è in tali condizioni, quanto a pubblica sicurezza, che si possa oggi proporre di scemare quei mezzi che giovano maggiormente a tutelare la sicurezza interna del paese.

Basta leggere la dotta ed elaborata Relazione di un eminente magistrato, Napoletano, non ha guari pubblicata, per convincersi quanto sia ascendente la scala dei crimini e dei delitti che si vanno commettendo in alcune parti del Regno.

A ogni modo l'ordinamento delle guardie di Pubblica Sicurezza è stabilito per legge, e solo per legge possono sopprimersi.

La Commissione non crede che sia ora il momento di raccomandare al Ministero di proporre una legge per la loro abolizione. Per conseguenza quanto

alla prima parte della petizione, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Come dissi, la petizione ha una seconda parte. La petizione domanda in via subordinata che almeno si diminuisca il numero delle guardie di pubblica sicurezza, e ciò per isgravare in parte i Comuni delle forti spese a cui sono sobbarcati pel mantenimento di queste guardie. Anche questa questione fu portata nell'altro ramo del Parlamento quando era Ministro dell'Interno l'onorevole Senatore Cadorna. Il quale rispondeva, che si poteva benissimo tener conto delle domande dei Municipii dirette ad ottenere una diminuzione delle guardie di Pubblica Sicurezza; ma che la responsabilità dell'ordine pubblico e della sicurezza interna pesa sul Ministero e che per conseguenza esso solo deve e può essere giudice se il numero delle guardie sia, o no sufficiente.

La risposta che diede l'onorevole Senatore Cadorna, allora Ministro dell'Interno, a chi domandava la diminuzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza per isgravare appunto i Municipii delle spese a cui per queste guardie sono sobbarcati, suggerisce alla Commissione la proposta che deve sottoporre alle deliberazioni del Senato.

I Municipii ricorrono al Ministro dell'Interno, e il Ministro dell'Interno vedrà se le condizioni della Pubblica Sicurezza di quel paese siano tali che gli permettano di secondare le loro domande. Ma egli solo è il giudice competente, perchè i Municipii mirano a prendere un partito prudente, a sgravarsi della spesa, laddove il Ministro dell'Interno sente la grave responsabilità che gli pesa del mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; sicchè anche su questa seconda parte la Commissione propone al Senato l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Chi ammette l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione sulla petizione del Municipio di Potenza, abbia la compiacenza di sorgere:

(Approvato).

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete ed a quella di Mantova della legge sull'ordinamento del credito fondiario, con alcune modificazioni portatevi dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà mandato alla Commissione di Finanza.

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle due leggi oggi discusse.

Invito i signori Senatori per domani alle ore 2 in Comitato segreto per continuare la discussione del Regolamento per l'Alta Corte di giustizia, e se il Ministro della Marina sarà in libertà, dal Comitato passeremo

in seduta pubblica per la discussione del Codice penale militare marittimo.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale).

Risultamento della votazione.

Per la proroga della franchigia della fiera di Sini-
gaglia:

Votanti	75
Favorevoli . . .	74
Contrari	1

Il Senato adotta.

Per l'autorizzazione del trasporto al bilancio 1869 della somma non spesa per la trasformazione di armi portatili e per un analogo credito suppletivo.

Votanti	75
Favorevoli . . .	75
Contrari	0

Il Senato adotta. *D*

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).